VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 2 del 05-02-2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 21:00 nell'apposita sala del Municipio si e' riunito il Consiglio Comunale, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria effettuata mediante avvisi personali recapitati a domicilio, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consiliare.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

Vigni Luca	Α	Carotti katia	Р
Rubino Fabio	Р	Tini Deborah	Р
Barchielli Silvia	Α	Cencetti Andrea	Р
Nencioni Rossella	Р	Cuccuini Alessandra	Α
Meini Vincenzo	Р	Zucchini Renzo	Р
Bacciotti Gabriele	Α	Peroni Giacomo	Α
Municchi Marco	Р		

Assiste il Segretario del Comune Dott. Migliorini Giuliano, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Sig. Cencetti Andrea assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane la legalita' per essere presenti n. 8 Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 26.08.1993 n. 412 dal quale risulta che il Comune di Pelago è stato inserito nella zona climatica E:

VISTO l'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate, dai Comuni medesimi, con apposita delibera consiliare:

VISTO l'articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";

PRESO ATTO che il mancato richiamo del predetto articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella legge finanziaria 2011, comporta la non applicazione della riduzione di prezzo alle "frazioni parzialmente non metanizzate" comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTE le Circolari dell'AGENZIA DELLE DOGANE:

- del 15 gennaio 2010 prot. 5961 ad oggetto "Agevolazioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane. Precisazioni sulle modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010";
- del 12 aprile 2010 prot. RU41017 ad oggetto "Esatta applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488";

VISTA la cartografia fornita da Toscana Energia in merito alla rete del gas metano nel territorio Comunale, agli atti del Servizio Assetto del Territorio;

RITENUTO opportuno individuare i centri abitati, nuclei e case sparse non metanizzati che si trovano, o meno, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale e che di conseguenza possono, o meno, fruire della riduzione di prezzo per l'anno 2019;

VISTA la planimetria in scala 1:10.000 prodotta dal Servizio Assetto del territorio che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", dalla quale risultano correttamente individuati di colore rosso i centri abitati, nuclei e case sparse già metanizzati e senza alcuna colorazione i centri abitati, nuclei e case sparse non metanizzati;

VISTO il DPR 26.08.1993 n. 412;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del responsabile del Servizio Assetto del Territorio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

- 1. di individuare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, quali aree metanizzate del Comune di PELAGO (FI) ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 8, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999, quelle individuate nella perimetrazione effettuata sull'elaborato grafico ALLEGATO A alla presente deliberazione (in colore rosso sono individuati i centri abitati di San Francesco, Massolina, Palaie, Pelago Capoluogo, Diacceto, Carbonile, S. Ellero e Fontisterni che risultano metanizzati mentre i centri abitati, nuclei e case sparse non metanizzati non hanno alcuna colorazione);
- 2. di approvare la planimetria allegata (ALLEGATO A) alla presente deliberazione sulla quale sono evidenziate le aree metanizzate e non metanizzate del territorio comunale di Pelago (FI);
- 3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA il punto il Sindaco,

INTERVIENE il Consigliere Rubino chiede se sia in vista la metanizzazione di queste aree;

RISPONDE il Sindaco dicendo che è stato segnalato alla nuova gestione che dovrebbe procedere con gli appalti anche questa necessità.

SENTITO il Consigliere Meini che osserva che poiché una parte del costo ricadrebbe sulle nuove istanze interessate forse non sarà del tutto conveniente tenuto conto che il GPL di cui si servono non dovrebbe essere particolarmente più costoso. Il Sindaco risponde che le ultime modifiche non prevedono più il contributo rete degli utenti e in ogni caso la differenza di prezzo tra metano e GPL è piuttosto significativa.

POSTO in votazione con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

APPROVA

La proposta deliberativa sopra riportata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza, visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il suddetto provvedimento immediatamente eseguibile.

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Pelago, li 30-01-19

Il Responsabile del Servizio F.to Pratesi Alessandro Letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente F.to Cencetti Andrea il vice segretario F.to Migliorini Giuliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Pelago,

Il Segretario F.to Migliorini Giuliano

La suestesa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267 - per decorrenza termini di legge.

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 134 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267

Pelago,

Il Segretario F.to Migliorini Giuliano

La presente è copia di atto amministrativo prodotta tramite sistema informatico automatizzato ai sensi dell'art. 6 quater della Legge n. 80 del 15.03.1991 composta da nr. fogli, oltre agli allegati, conforme all'originale conservato presso il Servizio Segreteria Generale sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Dr. Giuliano Migliorini.

Responsabile della immissione e della riproduzione:

Francesca Guidotti